



**Tribunale Ordinario di Cosenza**  
**Sezione I Civile**  
**Procedure composizione crisi da sovraindebitamento**

Il Giudice designato alla trattazione della composizione di crisi da sovraindebitamento dott. Giorgio Previte, vista la proposta di piano del consumatore presentata dalla ricorrente **Ragusa Carmela**, patrocinata dall'avv. Alessandro Bartoletti;

esaminata la relazione particolareggiata del professionista con funzioni di OCC dott. Francesco Spaccarotella, nonché la relazione del consulente tecnico di parte dott. Antonio Mondera

letti gli atti ed i documenti,

ritenuta la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale, essendo la ricorrente residenti in Rende (CS), via Cellini;
- non essere la ricorrente soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

ritenuta la sussistenza della documentazione necessaria per l'apertura della procedura ex art 12 bis L 3/2012 ed in particolare:

l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

esaminata la proposta;

constatato che il piano prevede:

- il soddisfacimento in prededuzione del legale patrocinante, del consulente tecnico di parte e del professionista gestore della crisi professionista attestatore;
- dei creditori chirografari in misura falcidiata (del 67%) e quindi con soddisfacimento al 33%, a partire dal secondo anno di durata del piano;
- assenza di privilegiati
- durata complessiva in 84 rate (7 anni);



- rata trimestrale di € 1.200 (€ 400/mese), che determinerebbe in 7 anni il versamento di complessivi € 33.644,23 di cui € 9.390,44 a titolo di credito prededucibile quale compenso del professionista con funzioni di OCC, del ctp e del legale;

come segue:

Creditori	Debito	Prededucibili	Chirografari	% soddisfacimento	Importo da soddisfare
Compensi OCC	5.604,00	5.604,00		100,00%	5.604,00
Spese legali	2.861,02	2.861,02		100,00%	2.861,02
Compensi CTP	925,42	925,42		100,00%	925,42
Findomestic	14.075,59		14.075,59	33,00%	4.644,94
Agos	33.936,81		33.936,81	33,00%	11.199,15
Prestitalia	22.778,23		22.778,23	33,00%	7.516,82
UBI BANCA CARIME	2.705,70		2.705,70	33,00%	892,88
<b>TOTALE</b>	<b>82.886,77</b>	<b>9.390,44</b>	<b>73.496,33</b>		<b>33.644,23</b>

ritenuta *prima facie* -nell'ottica di una delibazione sommaria funzionale sin d'ora alla fissazione di udienza, ma opportuna anche al fine di non rendere inutile la fissanda udienza, e fatte salve ulteriori valutazioni che possono essere fatte in corso di procedura, che il ricorrente, tramite il suo CTP e il professionista OCC forniscano le adeguate integrazioni e chiarimenti in ordine a tre profili, che diversamente potrebbero ostare all'omologa:

### 1. meritevolezza

ritenuto che appare meritevole di precisazioni la sussistenza del requisito della meritevolezza, richiesto dall'art. 12 bis co. 3 l.3/2012 allorquando precisa che "il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali".

Ebbene a riguardo a fronte della stipula di diversi contratti di finanziamento, da una parte non si colgono le motivazioni in ordine alla possibilità di escludere la consapevolezza di stare assumendo un'ulteriore obbligazione senza la ragionevole prospettiva di adempierla, dall'altra nelle relazioni del ctp e del professionista OCC non vengono prese in considerazione quelle che il ricorrente (vds pag 2-3 ricorso) ha indicato quali cause dell'indebitamento (cure sanitarie madre, cure assistenziali fratello, compartecipazione spese matrimonio sorella, spese funebri sorella, ), né ne viene mostrato il nesso causale (corrispettività/causalità tra spese collegate e assunzione debitoria);

### 2. individuazione del nucleo familiare

ritenuto inoltre che integrazioni e chiarimenti debbano essere forniti anche in relazione all'individuazione effettiva del nucleo familiare atteso che lo stato di famiglia allegato (ultimo allegato relazione ctp) evidenzia che il nucleo familiare della ricorrente è composto unicamente dalla stessa, e tuttavia il gestore della crisi rappresenta la presenza nell'immobile abitato (pag. 11 relazione) del fratello, e anche la presenza di due auto, seppur l'OCC dia adeguata giustificazione in relazione al tenore di vita, fanno presumere la presenza di almeno un altro membro di fatto nel nucleo familiare, circostanza meritevole di approfondimento specie ove lo stesso fosse percettore di reddito, che quindi andrebbe ad aumentare la rata mensile spendibile;

### 3. convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria\_in ipotesi di osservazioni da parte dei creditori.

la falcidia imposta nel piano ai creditori chirografari (nella misura del 67%) implica il soddisfacimento dei creditori (al netto delle produzioni maturate in occasione del ricorso allo strumento) per € 24.253,79. L'omologa del piano, in presenza di contestazioni dei creditori, può risultare giustificato ai sensi dell'art. 7

co. l. 3/2012 laddove venga assicurato "un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi", requisito richiamato dall'art. 12 bis co. 4 l. 3/2012 con specifico riferimento al piano.

Ebbene tale circostanza allo stato non risulta rispettata atteso che il vaglio sulla convenienza o meno rispetto all'alternativa liquidatoria vede un soddisfacimento (per € 24.253,79) inferiore al valore di realizzazione dell'attivo, sul quale peraltro non sono forniti dati adeguati.

E' pur vero infatti che il professionista OCC (pag. 14 relazione) rappresenta che il valore massimo di vendita è pre-determinato dall'art. 9 della convenzione e risulta in € 72.303, e che in ragione della peculiare convenzione alla base del contratto potrebbe essere trasferito unicamente il diritto di superficie, tuttavia non è stata depositata agli atti una perizia, richiami fotografici e quanto possa consentire di avere maggiore chiarezza rispetto ad un immobile che catastalmente risulta avere una superficie di € 134 mq;

#### 4. **attualizzazione della debitoria**

il piano debba essere integrato, attualizzandolo con la eventuale debitoria nel frattempo maturata, e possibilmente in due fasi, una successivamente alla comunicazione del presente provvedimento, che verrà pubblicata, una seconda nelle immediatezze dell'udienza (dieci giorni prima) che non sarà oggetto di pubblicazione ma unicamente di eventuale discussione in udienza.

ritenuto infatti che (vds Linee Guide dell'ufficio del 3.10.2018, successive al deposito del piano):

- i. *"Ai sensi dell'art. 9, co 3 quater, l. 3/2012, il deposito della proposta determina immediatamente la sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali (e, quindi, in sostanza, la cristallizzazione dei crediti a quella data), salvo che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e nei limiti previsti dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;"*
- ii. *"La cristallizzazione della massa debitoria si realizza, invece, con l'apertura del concorso, che per il piano del consumatore con la pubblicità dell'omologa (art. 12 ter, co 2, l. 3/2012). Fino a quel momento potranno, quindi, essere fatti valere eventuali crediti sopravvenuti (salve le facoltà spettanti ai creditori anteriori pretermessi dal piano o dall'accordo), mentre i crediti sorti successivamente potranno essere oggetto di riscossione secondo le regole generali. Considerato, pertanto, che l'ipotesi più frequente di sopravvenienza di crediti riguarda i crediti di natura erariale, gli OCC avranno cura di richiedere ad Agenzia delle Entrate Riscossione, a ridosso dell'udienza, un piano aggiornato dei crediti iscritti a ruolo".*

**auspicato che:**

- anche al fine di superare il vaglio dei creditori -ai quali il piano deve essere comunicato, seppur non esprimeranno voto(come invece nell'accordo) e il loro parere non sarà vincolante-, specie in relazione al profilo della convenienza (III) rispetto all'alternativa liquidatoria, nonché di superare le valutazioni che si impongono al Giudice in ordine al sindacato di meritevolezza (I) e alla completezza della documentazione relativamente al punto (II);

la ricorrente provveda a valutare di modificare le percentuali di soddisfacimento dei creditori chirografari, rispetto all'attuale 33%, passando almeno al 40% (€ 29.300 ai chirografari) o, meglio al 45% (€ 33.070) o al 50% (€ 36.748) incidentalmente rilevato che maggiore sarà la percentuale di soddisfacimento garantita meno severo potrà essere il vaglio, essendo la procedura volta ad assicurare il maggior interesse della massa creditoria;

ritenuto che, a tale risultato si possa giungere, senza incidere sulla durata (tenuto conto dell'età della ricorrente) , alternativamente o, più auspicabilmente, cumulativamente:



- incidendo sull'importo della rata, che può essere aumentata tenuto conto che la ricorrente stima € 1.194,20 quali spese di sostentamento da trattarsi (vds ctp pag.13-14) ma appare più congrua la stima compiuta dal professionista OCC il quale rappresenta (pag.10 relazione) essere risultate uscite mensili per spese pari a € 900-1.000: emergerebbe una differenza utile pari a circa € 2.500 annue
- diminuendo le spese in prededuzione, tenuto conto ad esempio:
  - o che il compenso del legale è inserito calcolandolo ai valori tra i minimi e medi, mentre il compenso ai minimi sarebbe pari a € 2.312 onnicomprensivi, ed ulteriormente inferiore prendendo a riferimento i valori del passivo inserito nel piano (e non di quello effettivo);
  - o il compenso del ctp appare congruo;
  - o il compenso del professionista OCC pur congruo in relazione ai parametri, potrebbe essere diminuito tenuto conto del già significativo lavoro presentato dal ctp;
 contenendole, ad esempio in un importo non superiore ad € 7.000-7.200, rispetto € 9.390,44 indicati nel piano;

ritenuto infatti che, fermo restando il diritto della ricorrente di proporre il piano che ritiene essere maggiormente sostenibile (che comunque oggetto di valutazione da parte di questo Giudice all'udienza sotto indicata), l'accoglimento di parte delle modifiche proposte consentirebbe ai creditori un soddisfacimento maggiore e al Giudice un vaglio sulla meritevolezza meno stringente, dovendosi diversamente valutare rigorosamente i plurimi accessi al credito (come da orientamento della prevalente giurisprudenza di merito), nonché la mancanza di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (ove espressamente contestata) con la possibile conseguenza del diniego dell'omologa per mancanza del presupposto di cui all'art. 12 bis co. III l.3/2012;

ritenuto quindi concedere termine volto a:

- consentire al professionista OCC di precisare in punto meritevolezza **(I)**, completezza della documentazione **(II)** e convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria **(III)**;
- consentire al professionista OCC di aggiornare il piano tenuto conto di eventuale nuova debitoria maturata, o diminuzione della stessa **(IV)**;
- soprattutto verificare d'intesa con il ricorrente la possibilità di un aumento della percentuale di soddisfacimento dei chirografari falcidiati con rimodulazione del piano alla luce degli inviti rivolti;

ribadito che in ipotesi la ricorrente ritenesse di non apportare modifiche (o il professionista ritenesse il piano non sostenibile con le modifiche) suggerite, esso sarà comunque oggetto di valutazione da parte di questo Giudice all'udienza sotto indicata, mentre le precisazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dovranno necessariamente essere compiute;

ribadita l'opportunità di modifiche ai fini della possibilità di avere maggiori chances di omologa, specie rispetto all'eventualità di osservazioni/contestazioni da parte dei creditori in relazioni ai punti 1,2 e 3 e al vaglio del Giudice in relazione ai punti 1 e 2;

precisato che in ipotesi di omologa, il termine di durata indicato nel piano verrà fatto decorrere a partire dal mese di giugno 2020, nel senso che per ciascuna delle mensilità successive all'omologa (per un numero pari a quelle decorrenti a ritroso fino a giugno 2020, e quindi presumibilmente 4-5 mensilità) la ricorrente verserà una rata raddoppiata rispetto a quella prevista nel piano, ciò al fine di non far decorrere eccessivamente il termine di esecuzione del piano, depositato diversi mesi prima del presente provvedimento;

ritenuto opportuno accogliere l'istanza della ricorrente di disporre, sotto pena di nullità, l'impossibilità di inizio o prosecuzione di procedure cautelari e esecutive, ritenuto che il vaglio -rimesso al Giudice nelle procedure di piano del consumatore debba essere positivamente superato- e fatta salva la revoca del presente provvedimento in sede deliberativa in ipotesi di mancata omologa del piano;

visto anche l'art 9 co. 3 ter l.n. 3/2012

#### P.Q.M.

Visti i procedimenti per l'omologazione del piano del consumatore di cui all'art. 12 bis della l. 3/2012 di cui alle procedure R.G. n. 10/2019 Fall- Sovr. – Piano e R.G. n 2/2020, aventi medesimo proponente, medesimo piano, e medesimo professionista gestore;

#### DISPONE

**la riunione** delle due procedure, sotto il numero R.G. n 2/2020 per ragioni di opportunità telematica, in quanto in tale procedimento la documentazione è stata curata interamente in telematico (ciò che consente di poter provvedere da remoto, specialmente nell'attuale periodo emergenziale (Covid-19), a differenza della R.G. n. 10/2019 Fall- Sovr, fascicolo interamente cartaceo, per l'effetto

#### DISPONE

che la procedura mantenga il numero **R.G. n 2/2020 fall –Sovr.** e a questa sia riunita a cura della cancelleria la proc. R.G. n. 10/2019 Fall- Sovr

#### INVITA

il professionista a valutare l'opportunità di presentare entro il termine perentorio di 15 giorni ex art. art. 9 co. 3 ter l. 3/2012, aumentato di altri giorni 15, per complessivi 30, termine attualmente soggetto a sospensione, proposta:

- **rimodulata** come da invito del Giudice, ove possibile;
- **attualizzata** secondo quanto indicato al punto IV;
- **precisata** con le opportune integrazioni con riferimento ai profili sub (I) e sub (II) e sub (III) e precisamente in ogni caso in relazione al punto II mentre, in relazione ai punti I e III tanto più quanto meno sarà la percentuale di maggiore soddisfazione offerta ai creditori falcidiati.

#### CONCEDE

medesimo termine alla ricorrente per depositare eventuali memorie in relazione ai profili sub (I) e sub (II) e sub (III), che saranno oggetto di esame da parte del Giudice in vista dell'udienza, oltre che di eventuali creditori interessati a partecipare alla stessa;

#### FISSA

udienza davanti a sé per il giorno **1 ottobre 2020 ore 10:50;**

#### ORDINA

che la proposta -per come precisata ed eventualmente rimodulata entro il termine perentorio concesso- ed il presente decreto siano comunicati ai sensi dell'art. 12 bis comma 1 l.3/2012 a cura del professionista, designato come Organismo di Composizione della Crisi, a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, entro il giorno 30 giugno 2020;

che il piano ed il presente decreto siano pubblicati sul sito [www.tribunale.cosenza.giustizia.it](http://www.tribunale.cosenza.giustizia.it) a cura del medesimo professionista entro il 30 giugno 2020.

che il professionista dott. Spaccarotella si assicuri del perfezionamento delle comunicazioni ai creditori e ne dia evidenza al Giudice con deposito entro il 15 luglio 2020;

che il professionista dott. Spaccarotella dia evidenza al Giudice, depositando in PCT, di eventuali riscontri che gli verranno inviati dai creditori, entro il termine del 28 settembre 2020

### **SOSPENDE**

fino al momento in cui diverrà definitivo il provvedimento di omologa, e nell'ipotesi in cui ciò accada, le procedure esecutive in corso e cautelari in corso, atteso che per il loro stato potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano

Si comunichi al professionista con funzioni di OCC (dott. Francesco Spaccarotella) e alla ricorrente (avv. Alessandro Bartoletti) a cura della cancelleria.

Cosenza, 18 aprile 2020

Il Giudice  
dott. Giorgio Previte

